

DELIBERA N. 41/22/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ
CANALE 7 S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “CANALE 7”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 4.4 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 7, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 5/2021 - PROC. 71/21/SM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato anche *Testo Unico*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di*

entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Puglia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con il verbale prot. n. 20210021197 datato 26 novembre 2021, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto N. 5 ANNO 2021 - PROC. 05-21/DIRCOM/MON2021/PUB, notificato in data 30 novembre 2021, ha contestato alla società Canale 7 S.r.l., con sede legale in Monopoli, Via L. Ariosto V Strada Priv. 5, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 7", la presunta violazione del par. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in fascia oraria c.d. protetta (16.00-19.00) nel giorno 3 settembre 2021, "n. 2 spot del *Vino Cavit* e n. 2 spot dell'*Amaro del Trentino* - bevande considerate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 125/2001 bevande alcoliche e superalcoliche - così come dettagliatamente indicato nella tabella che segue":

<i>Data</i>	<i>Emittente</i>	<i>Orario inizio</i>	<i>Durata</i>	<i>Descrizione prodotto</i>
03/09/2021	Canale 7	16:07:38	11	Vino Cavit
03/9/2021	Canale 7	16:08:01	8	Amaro del Trentino
03/09/2021	Canale 7	16:28:35	11	Vino Cavit
03/09/2021	Canale 7	16:29:02	8	Amaro del Trentino

2. Deduzioni della società

Il CO.RE.COM. Puglia ha precisato che la predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive acquisite agli atti d'ufficio con prot. n. 20210022806 del 17 dicembre 2021. La parte sostiene:

- gli spot – meglio definirli minispot per la loro durata 8/10 secondi – sono stati effettivamente trasmessi negli orari rilevati. Essi non sono inseriti nelle fasce tabellari ma fanno parte della presentazione della rubrica *Buona Agricoltura*. Quest'ultima, per un mero problema tecnico è andata in onda a partire dalle 16.05 anziché alle 15.20 così come previsto da palinsesto (allegato palinsesto di giovedì e venerdì);

- il minispot *Cavit* andrebbe considerato come un minispot aziendale e non come promozione di una bevanda alcolica. Tale considerazione deriva dall'analisi dello *storyboard* del video che, testualmente, cita: "Per ogni raccolto bisogna avere pazienza, una virtù che i nostri soci vinicoltori conoscono da sempre - *Cavit* il futuro è nelle nostre radici". Nel testo non si parla di vino e anche le immagini sono rivolte a promuovere il lavoro dei produttori più che un prodotto. Nello specifico nello spot si susseguono

immagini di: grappoli di uva tra le mani, calici che si elevano e, in chiusura, una panoramica di vigneti;

- il par. 4 comma 4 del Codice di autoregolamentazione media e minori dispone che “In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di (...) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive”. In base a quanto previsto letteralmente dalla norma il divieto di messa in onda di bevande alcoliche è previsto all’interno di programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. La diffusione di messaggi legati a bevande superalcoliche è vietata in assoluto. L’art. 1, comma 2, della legge n. 125/2001 fornisce la definizione di bevanda alcolica e superalcolica: “Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”. Il minispot dell’*Amaro del Trentino* oggetto di contestazione è da ritenersi facente parte della categoria alcolici in quanto ha una gradazione pari a 21 vol. (allegato fonte sito della azienda di Trento);

- le due minipubblicità sono inserite all’interno di un contesto specifico e cioè una rubrica legata al mondo dell’agricoltura: quindi si tratta di rubrica rivolta ad un pubblico prettamente adulto e non certo ad un pubblico di minori, né tantomeno trattasi di programma direttamente rivolto ai minori;

- in quella specifica fascia oraria, gli ascolti del venerdì nel mese di settembre risultano pari a zero (allegati gli indici di ascolto rilevati da Auditel per fascia 16.00-16.30 nella giornata di venerdì del mese di settembre);

- l’emittente *Canale 7* ha messo comunque in essere ulteriori misure di controllo per evitare problemi tecnici all’interno del palinsesto, promuovendo un controllo più specifico per le fasce pubblicitarie all’interno della fascia protetta 16.00-19.00.

Per le motivazioni esposte, la società Canale 7 S.r.l. ha chiesto l’archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell’Autorità

Con deliberazione n. 162 del 16 dicembre 2021, inviata con nota acquisita al prot. n. 0494054 del 22 dicembre 2021, il CO.RE.COM. Puglia, nel trasmettere gli atti del procedimento, ha proposto a questa Autorità l’applicazione di una sanzione nei confronti della società Canale 7 S.r.l., con sede legale in Monopoli, Via L. Ariosto V Strada Priv. 5, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Canale 7*, relativamente alla pretesa violazione del par. 4, del Codice di autoregolamentazione media e minori «in quanto pur riconoscendo che trattasi di un singolo episodio, all’interno di una singola rubrica con un numero assolutamente irrilevante di destinatari per lo più adulti e pur non sottovalutando le argomentazioni e le controdeduzioni opposte dall’emittente, non può far a meno di rilevare che nella fattispecie in oggetto è venuta comunque meno ogni concreta tutela dei minori che costituisce poi la fondamentale preoccupazione del

legislatore nella materia specifica, di cui al punto 4.1 del Codice di autoregolamentazione che reca *“Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”*».

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, non si ritiene meritevole di accoglimento la proposta del CO.RE.COM. Puglia per le ragioni di seguito rappresentate.

I prodotti pubblicizzati *Cavit* e *Amaro del Trentino* sono entrambi da considerarsi bevande alcoliche e non superalcoliche, in quanto la loro gradazione non è superiore al 21 per cento di alcol in volume (ex art. 1, comma 2, della legge 125/2001).

Ai sensi del par. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 19.00 si deve evitare la pubblicità in favore di bevande alcoliche all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive.

Dal monitoraggio posto in essere dal CO.RE.COM. Puglia, si rileva che gli spot individuati (*Cavit* e *Amaro del Trentino*), mandati in onda in fascia oraria protetta, non sono stati inseriti all’interno di programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie precedenti e successive. Risultano infatti trasmessi all’interno del programma *Buona Agricoltura*, come da palinsesto dei programmi, in onda su *Canale 7* in data 3 settembre 2021, agli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Puglia.

Infine, non si può accogliere la proposta del CO.RE.COM. Puglia di sanzionare l’emittente in merito all’asserita violazione del par. 4.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in quanto nel corso dell’istruttoria condotta dal medesimo CO.RE.COM. tale disposizione non è stata contestata alla società. Peraltro, si sottolinea che il par. 4.1 del citato Codice fornisce principi generali a cui devono attenersi le imprese televisive. Tali principi sono declinati nei paragrafi successivi, tra i quali il par. 4.4. che si riferisce al livello di protezione specifica che si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione tra le ore 16.00 e le ore 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). Come meglio sopra precisato, gli esiti dell’istruttoria hanno consentito di escludere la violazione del par. 4.4 del Codice, in combinato disposto con l’art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società *Canale 7 S.r.l.*, per la presunta violazione del par. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Puglia nei confronti della società Canale 7 S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba